

STATUTO
Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1) E' costituita, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

UMBRIA ARTE - APS

L'associazione di seguito, in breve, "associazione", potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata UMBRIA

ARTE - APS.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (Codice

del Terzo Settore).

2) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3) L'associazione ha sede legale nel Comune di FOLIGNO e la sua

durata è illimitata.

4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione intende:

a) promuovere e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;

b) promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti ed in generale dei soggetti più deboli - secondo i principi della Costituzione Italiana;

c) promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia, anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio;

d) sviluppare il turismo sociale;

e) promuovere iniziative volte all'assistenza e all'inserimento sociale dei soggetti anziani e dei soggetti diversamente abili; sollecitare e appoggiare altre iniziative di ordine ricreativo, culturale, sociale a loro favore.

f) promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione e manifestazioni sportive.

g) diffondere, promuovere, tutelare la cultura musicale in ogni sua forma e genere.

h) promuovere le discipline che mirano alla realizzazione di un equilibrio stabile e un'armonia tra corpo e psiche, tramite percorsi musico terapeutici e psicomotori.

i) tutelare, organizzare e promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare dall'universo giovanile, come forma concreta di



ALBO ALTAO PRIVATO
06/09/2026
Vol. 38
Al n. 38

ME

prevenzione del disagio.
 l) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale.
 m) migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti.
 n) potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), k, u, y del D. Lgs n. 117/2017,

2) In particolare, l'associazione - anche con la collaborazione di altri Enti del Terzo Settore e di Pubbliche Amministrazioni - si propone di:

- Organizzare corsi, laboratori, convegni, spettacoli, rassegne, eventi culturali;
- Realizzare pubblicazioni editoriali multimediali audio e video e progetti di ricerca;
- Organizzare e/o partecipare a mostre, conferenze, eventi culturali o simili;
- Organizzare e gestire eventi atti alla diffusione della musica;
- Collaborare con enti pubblici e privati tra cui istituzioni scolastiche attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, dibattiti;
- Svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali.

- Provvedere ad assicurare momenti di compagnia a persone sole
- Operare per lo sviluppo del turismo sociale
- Operare per ogni altro intervento di sostegno a situazioni di bisogno compatibili con le competenze dei volontari disponibili.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 36, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 4 - Attività diverse

1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3 purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



Art. 5 - Raccolta fondi

1) L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

3) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2) La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4) Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita

delibera del Comitato Direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e,

quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali,

con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento

dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito

annualmente dal Comitato Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1) La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso,

scioglimento o esclusione.

2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri

dall'associazione dandone comunicazione scritta al Comitato

Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota

associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la

comunicazione perviene al Comitato Direttivo, ma permangono in

capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti

dell'associazione.

3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle

decisioni deliberate dagli organi dell'associazione, può essere escluso

dall'associazione stessa.

4) La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Comitato

Direttivo.

5) La delibera del Comitato Direttivo che prevede l'esclusione

dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale,

entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere

all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al

Presidente dell'Associazione.

6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del

contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non

possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari

possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni

definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo

e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo

e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'associazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione

1) Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;



d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

2) l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3) Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3) Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'art. 24 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6) Non può essere conferita la delega ad un componente del Comitato Direttivo o di altro Organo dell'associazione.

7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Comitato Direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o del presente statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/5 (un quinto) degli associati, oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo.

3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

6) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8) I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che,



sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 - Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4) Non può essere nominato componente del Comitato Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'invalido, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5) I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di dicembre di ogni esercizio e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea,

promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato Direttivo oppure anche tra i non associati;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Comitato stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo dell'associazione.

Art. 17 - Funzionamento del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

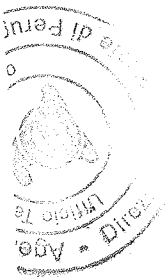
Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più componenti il Comitato Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

2) Il Comitato Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telex, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3) Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di



voto.

5) Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2) Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di conforme deliberazione del Comitato Direttivo - ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 4) Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1) Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri dell'associazione

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione (se istituiti);

e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati e non che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3) I verbali, di Assemblea e del Comitato Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quote associative

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;



- e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs 117/2017;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

- 1) Il Comitato Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

- 2) Il bilancio consuntivo e' predisposto dal Comitato Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.

- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- 6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

- 7) La bozza del bilancio preventivo è elaborata dal Comitato Direttivo e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite,

